



Ministero dell'Istruzione e del Merito

ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASTELLARANO

Via Fuori Ponte, 23 - 42014 Castellarano (RE) Cod. Fisc. 91094360350 Tel. 0536-075530
e-mail: reic83700l@istruzione.it - pec: reic83700l@pec.istruzione.it - www.iccastellarano.edu.it



Castellarano 16/10/2023

Ai genitori dell'IC di Castellarano;
ai docenti dell' IC di Castellarano;
a tutto il personale ATA;

p.c al DSGA

Oggetto: Chiarimenti assicurazione integrativa 2023/24

Buongiorno,

ci preme dare alcuni chiarimenti in relazione all'assicurazione scolastica, viste le sollecitazioni pervenute da più parti. Come ben sapete, esistono due categorie principali di assicurazione: quella **obbligatoria** e quella **integrativa**. La prima, gestita direttamente dagli istituti scolastici in collaborazione con l'INAIL, è imposta dalla legge e copre gli studenti da qualsiasi tipo di infortunio e costituisce un importante strumento per garantire la sicurezza degli stessi durante il percorso scolastico.

L'assicurazione scolastica **integrativa (quella per cui si chiede di pagare 7 euro ogni anno)**, invece, viene attivata dalla scuola in collaborazione con le famiglie degli studenti con una compagnia assicurativa privata. Questa tipologia di assicurazione serve a fornire una protezione **più completa** non solo agli studenti che frequentano la scuola, ma anche alle rispettive famiglie.

La stipula di questa assicurazione **integrativa** è deliberata in sede di consiglio di istituto e le famiglie sono tenute alla partecipazione delle quote previste per ogni singolo studente. Essa viene stipulata dagli istituti di ogni ordine e grado, è su base annuale e può essere stipulata con una compagnia assicurativa privata che offre tale servizio.

Qual è la novità di quest'anno? La novità è rappresentata dal Decreto Lavoro che ha esteso, **per il solo anno scolastico 2023/2024**, la copertura anti infortunistica prevista dalla normativa risalente al 1965 a **tutte le attività di insegnamento-apprendimento all'interno del sistema nazionale di istruzione e formazione, compresi anche gli istituti** inizialmente esclusi, come i **Comprensivi e gli ITS**.

Tale copertura assicurativa antinfortunistica obbligatoria è gestita, dall'INAIL, istituto che eroga un'indennità in caso di infortunio o, in casi estremi, di morte.

È opportuno precisare, che, nel caso di invalidità permanente, l'INAIL prevede una franchigia: non viene erogato alcun risarcimento se l'invalidità è inferiore al 6%, e in caso di invalidità intermedia (tra il 6% e il 16%), la pensione viene erogata una sola volta.

Oltre a ciò, va detto che gli studenti non sono considerati lavoratori e quindi i loro superstiti restano esclusi dalla copertura INAIL in caso di morte. Allo stesso modo gli studenti sono esclusi dall'indennizzo per invalidità permanente laddove l'infortunio patito non superi la soglia del 6% (prevista come franchigia), eventualità questa statisticamente piuttosto remota in ambito scolastico.

Le attuali garanzie dell'INAIL, infatti, comprendono solo due opzioni di indennizzo con una franchigia al 6%, che potrebbero non essere sufficienti a **coprire i reali rischi** cui sono esposti gli studenti.

L'assicurazione obbligatoria INAIL, inoltre, (circostanza questa ben più rilevante) **non copre la responsabilità verso terzi**, che potrebbe tutelare le famiglie dai danni causati dai loro figli a scuola o altrove.

Il Decreto lavoro, infatti, non ha ampliato la portata delle garanzie per gli infortuni, ma ha esteso l'ambito di applicazione dell'assicurazione contro gli infortuni nei settori dell'istruzione e della formazione (finora limitata agli ambienti di laboratorio e alle palestre) ad ogni ambiente di istruzione e formazione di tutte le tipologie di scuole, comprese le attività di orientamento al lavoro ed i Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento (PCTO), stabilendo, inoltre, **l'obbligo di denunciare tutti gli infortuni**.

Appare dunque evidente che l'estensione delle garanzie previste dall'assicurazione INAIL (di cui al DPR n. 1124/1965)

non possa soddisfare a pieno le esigenze di tutela degli studenti e delle famiglie: per tale motivo le istituzioni scolastiche dovranno continuare a stipulare una polizza assicurativa integrativa per proteggere sia gli studenti che l'Amministrazione stessa, includendo, ad esempio, la Responsabilità Civile Terzi (RCT), ovvero la copertura dei danni causati dagli studenti a terzi, per i quali le famiglie potrebbero essere chiamate civilmente a rispondere.

La polizza assicurativa integrativa scolastica rimane, infatti, l'unico mezzo di compensazione e tutela per le famiglie, sia per i danni causati dai loro figli a terzi, sia per i danni da essi subiti che non rientrano nelle fattispecie previste dall'assicurazione antinfortunistica obbligatoria.

Il Dirigente scolastico
dott.ssa Maria Migale

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi e per gli effetti dell'art.3 comma 3, d.lgs. 39/93